



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Direttori Regionali e Interregionali

Comandanti Provinciali

p.c. Ufficio I Gabinetto del Capo Dipartimento

Direttori Centrali

Dirigenti Uffici di Staff

Oggetto: Decreto legge n. 18 del 17/03/2020. Misure organizzative urgenti per la gestione dell'emergenza COVID19.

Con precedenti disposizioni sono state impartite direttive finalizzate alla riduzione delle potenziali esposizioni del personale VF in servizio facendo ricorso in via temporanea a una serie di misure organizzative quali il passaggio a turni di 24 ore, l'utilizzo di partenze ridotte e l'applicazione di strumenti di lavoro agile (*smart working*).

In considerazione dell'attuale situazione epidemiologica, sentito anche il Servizio sanitario del Corpo, nonché in applicazione di quanto disposto dal decreto legge n. 18 del 17/03/2020, si forniscono di seguito le seguenti ulteriori direttive.

- 1) Le sostituzioni urgenti tra le sedi, anche dette "rimpiazzi", dovranno essere limitate a casi in cui non si possa ricorrere alla efficace copertura territoriale da parte del Comando attraverso i distaccamenti tra loro limitrofi, anche in caso di assenze improvvise. Tale copertura dovrà tenere in considerazione sia la riduzione dei tempi di percorrenza stradale che la pianificazione di utilizzo di partenze ridotte alle quali possono essere aggregate altre squadre con il personale necessario per la gestione di interventi più complessi.
- 2) Può essere autorizzato in via residuale il ricorso al servizio straordinario con personale dello stesso distaccamento ovvero con richiamo in servizio di personale volontario VF, nei limiti di un budget/contingente che verrà assegnato alle Direzioni Regionali sulla base del numero degli "assenti per malattia" e dei "casi positivi".
- 3) Il numero di personale presente nei turni di servizio deve essere mantenuto, di norma, nei numeri operativi minimi di soccorso.
- 4) In applicazione dell'articolo 87 commi 1 e 2 del decreto legge n. 18 del 17/03/2020, i dirigenti delle strutture del Corpo autorizzeranno il lavoro agile che, fino alla cessazione dello



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

stato di emergenza epidemiologica da COVID19, è la modalità ordinaria di svolgimento delle prestazioni lavorative che non implicino una diretta operatività da parte del personale del Corpo, ovvero per attività che si ritengano indifferibili e che richiedano necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione.

- 5) In applicazione dell'articolo 87 comma 3 del decreto legge n. 18 del 17/03/2020, qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, i dirigenti responsabili delle strutture del Corpo, possono disporre l'adozione delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti previsti dalle vigenti norme contrattuali. Esperite tali possibilità, i dirigenti responsabili possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio.

- 6) In applicazione dell'articolo 87 comma 6 del decreto legge n. 18 del 17/03/2020, le strutture del Corpo, al di fuori dei casi in cui sono prescritte le misure indicate dall'art. 19 comma 1 del Decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 (*in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta al COVID-19*), in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalità delle strutture del Corpo, il personale VF può essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione all'esposizione al rischio, ai sensi dell'art. 37 del DPR n. 3 del 10 gennaio 1957, con provvedimento del dirigente responsabile dell'ufficio di appartenenza, su proposta del medico incaricato, sentito l'Ufficio Coordinamento Attività Sanitarie e Medicina Legale. Tale periodo è equiparato agli effetti economici e previdenziali al servizio prestato, con l'esclusione delle indennità previste.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(DATTILO)
firma digitale ai sensi di legge